

Concordato preventivo biennale 2024/2025

D.Lgs. 13/2024

**aggiornamento con le
ultime novità**

Novembre 2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)	4
PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)	5
<i>BIENNIO 2024-2025 - MODALITÀ DI ADESIONE AL CPB ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024</i>	6
<i>BIENNIO 2024-2025 - MODALITÀ DI ADESIONE TARDIVA AL CPB ENTRO IL 12 DICEMBRE 2024</i> 7	
EFFETTI DELL’ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)	7
<i>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI (ART.20)</i>	11
CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22).....	12
“RAVVEDIMENTO SPECIALE” PER I PERIODI D’IMPOSTA COMPRESI TRA IL 2018 ED IL 2022.....	13
<i>BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE</i>	14
“RAVVEDIMENTO SPECIALE” 2018-2022 PER I SOGGETTI CON CAUSA DI ESCLUSIONE ISA	15
<i>ESERCIZIO DELL’OPZIONE ED EFFETTI</i>	15
<i>DECADENZA DAL “RAVVEDIMENTO SPECIALE”</i>	16
<i>PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA PER LE VERIFICHE FISCALI</i>	17
SANZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O AL “RAVVEDIMENTO SPECIALE”	17

PREMESSA

Il D.Lgs. 13/2024 introduce la nuova disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività d'impresa¹.

La disciplina è stata in parte modificata dal D.Lgs. 108/2024, allo scopo di renderne più appetibile l'adesione con l'introduzione della possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota fissa sul maggior reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli di adesione al concordato medesimo.

Di seguito si riepilogano gli elementi essenziali dell'istituto delineati dal Dlgs 13/2024, così come risultante dalle modifiche ad esso apportate dal recente D.Lgs 108/2024, che comunque non ne hanno cambiato la natura e le caratteristiche di fondo.

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia sono stati forniti con la **Circolare 17 settembre 2024, n.18/E**, nella quale sono contenute anche alcune Faq con le relative risposte in merito alle modalità applicative del concordato preventivo.

Inoltre, con la **Risoluzione n. 48/E del 18 settembre 2024** sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle somme da versare (maggiorazioni acconti IRPEF/IRES ed IRAP ed imposta sostitutiva) a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale.

In linea generale, resta fermo infatti che il concordato preventivo consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d'impresa, imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, valida per 2 annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l'IRAP vengono versate, per 2 anni, sulla base di un reddito predefinito. In merito, il D.Lgs. determina le modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP proposta al contribuente ai fini del concordato biennale (ad esempio, dal calcolo sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti - *cf.* artt.16 e 17).

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, con il **D.L. 113/2024**, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024 – D.L. omnibus sono stati, poi, **introdotti**, come di seguito illustrato:

- **un regime opzionale di “ravvedimento speciale”** ai fini del versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2018 e il 2022 (art.2-*quater* D.L. 113/2024). Al riguardo, con la **Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024** sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive;
- **la riduzione della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative²** riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale (art.2-*ter* D.L. 113/2024).

¹ Il meccanismo è rivolto, altresì, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai soggetti in regime forfettario.

² *Cfr.* l'art.21 del D.Lgs. 472/1997 e art.12 del D.Lgs. 471/1997. Si tratta delle sanzioni che vengono erogate a seguito degli accertamenti ammessi in conformità all'art.34, co.2, del D.Lgs. 13/2024 in tema di concordato preventivo biennale, il quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA³;
 - nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta⁴:
 - o non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate⁵, o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più soggetti ad impugnazione
- ovvero,*
- o entro il termine stabilito per l'adesione alla proposta (31 ottobre 2024 per il biennio 2024-2025 e 31 luglio a regime per gli anni successivi), hanno estinto i debiti tributari e contributivi di cui sopra se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Sul punto, la C.M. 18/E/2024 ha chiarito la soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a tale importo.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione, rateazione (anche nell'ambito degli istituti definatori del D.Lgs. 218/1997 o di definizione agevolata ex art.1, co.186 e segg., legge 197/2022) sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili (*cf.* anche C.M. 18/E/2024).

L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, chiarito che, nell'ipotesi di adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata *"con riferimento alla data del 31 dicembre 2023"*. In ogni caso, il pagamento dei debiti tributari deve avvenire prima dell'accettazione della proposta di concordato.

I soggetti che non applicano gli ISA non possono, invece, accedere al concordato preventivo biennale.

Come confermato anche dalla C.M. 18/E/2024, sono, invece, **esclusi dal concordato preventivo biennale** i **soggetti** per i quali **ricorre una delle seguenti condizioni**:

- **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** per almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto;

³ Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

⁴ La condizione relativa all'assenza di debiti fiscali per l'accesso al concordato preventivo biennale è stata modificata dall'art.4, co.1, lett.c, del D.Lgs. 108/2024.

⁵ La C.M. 18/E/2024 ha chiarito che per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate si intendono i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi (ad es. avvisi di accertamento, di contestazione di sanzioni, recupero dei crediti d'imposta) conseguenti all'attività di controllo e di liquidazione, ovvero dalla notifica di cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli formali ex artt.36-*bis*, 36-*ter* del D.P.R. 600/1973 o 54-*bis* del D.P.R. 633/1972.

- siano stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, o riciclaggio⁶, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito, nell'esercizio dell'impresa, redditi comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del medesimo reddito derivante dall'esercizio dell'impresa;
- abbiano aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- nel caso di società, nel primo anno a cui si riferisce la proposta di concordato, la stessa sia stata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento.

PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)

Come previsto dall'art.9 del D.lgs., l'**Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato** sulla base sia dei dati già dichiarati dal contribuente, sia delle banche dati già nella sua disponibilità, utilizzando una **metodologia** (cfr. DM 14 giugno 2024⁷) **che tiene conto:**

- degli **andamenti economici e dei mercati**;
- delle **redditività individuali e settoriali**, che si **ricavano dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA**;
- dei limiti imposti dalla **normativa in tema di protezione dei dati personali**.

Ai fini dell'adozione di questa metodologia, è sentita anche la Commissione degli esperti ai fini ISA (art.36).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, mette a disposizione** dei contribuenti, o loro intermediari, **specifici programmi informatici, per l'acquisizione dei dati** necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024, è stato stabilito che il programma fosse reso disponibile entro il 15 giugno, e nel rispetto di tale termine è stato adottato il software "*Il tuo ISA 2024 CPB*"⁸.

In linea generale, il **reddito proposto** al contribuente sarà **costituito dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sul reddito**⁹, con **esclusione dei componenti straordinari di reddito**, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, da società di capitali, nonché di utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali che hanno aderito al regime di "trasparenza fiscale" (ex art.115 o 116 del TUIR – DPR 917/1986). Il saldo netto di tali elementi determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così come le perdite fiscali conseguite negli anni precedenti a quelli oggetto di concordato e quelle

⁶ Ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. 74/2000, dell'art.2621 del cc, e degli art. 648.bis, 646-ter, 648-ter 1 del cp.

⁷ Per i forfettari, cfr. DM 15 luglio 2024.

⁸ Cfr. l'art.8 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dall'art.4, co.1, lett.a, del D.Lgs. 108/2024.

⁹ Individuato ai sensi dell'art.56 del TUIR-DPR 917/1986 e, per i soggetti IRES, in base alle disposizioni di cui alla Sez I, Capo II, Titolo II del medesimo TUIR, nonché, per le imprese minori, in base all'art.66 dello stesso.

conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato stesso (in ogni caso, il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 2.000 euro – art.16 – *cf.* anche la C.M. 18/E/2024).

Gli **stessi criteri** vengono fissati anche per la **determinazione del Valore della produzione netta** oggetto di concordato, ai fini IRAP (per la quale, quindi, non rilevano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, il cui saldo netto, ove gli elementi siano rilevanti, determina comunque una corrispondente variazione della base imponibile IRAP concordata, anch'essa non inferiore a 2.000 euro – art.17).

Per il **primo anno di applicazione**, è stato possibile **aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024**¹⁰. Dopo la sua scadenza, solo per i soggetti che hanno **presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024**, questo termine è stato poi prorogato, consentendo l'adesione al CPB fino al **12 dicembre 2024**¹¹.

A regime, invece, la scelta per il CPB va effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno¹².

Biennio 2024-2025 - Modalità di adesione al CPB entro il 31 ottobre 2024

In merito, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.68629 del 28 febbraio 2024, è stato **approvato**¹³ il **Modello per la comunicazione dei dati** rilevanti ai fini sia dell'**elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025 (cd. "Modello CPB"** – in allegato), sia per la **relativa accettazione** da parte del contribuente (in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 13/2024).

Come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia, questo Modello costituisce parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi 2024 (cd. Modello UNICO).

Pertanto, **mediante il citato "Modello CPB" è possibile:**

- per l'Agenzia delle Entrate, indicare il reddito proposto ai fini del concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025 (righe P06 e P 07).

Si precisa che il reddito verrà determinato in modo automatico, con l'utilizzo del software per la compilazione dei Modelli ISA, a ciò aggiornato;

- per il contribuente, accettare la proposta di concordato, barrando la casella (riga P10).

In particolare, il **contribuente dovrà inserire** nel **Quadro P del Modello** le **informazioni** relative alle **condizioni di accesso al concordato preventivo** biennale (righe P01, P02 e P03), ed ai **dati contabili** (righe P04 e P05). Invece, la sezione del Modello relativa alla **proposta di concordato** (righe da P06 a P09) **verrà compilata** successivamente **in via automatica dall'Agenzia delle**

¹⁰ Si tratta del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2023, come modificato, da ultimo, dall'art.2, co.6, dello stesso D.Lgs. 108/2024 (che modifica l'art.2, co. 1 e 2, del D.P.R. 322/1998 - *cf.* anche l'art.11 del D.Lgs. 1/2024). Si ricorda che, sempre per il primo anno di applicazione, il termine originariamente fissato per l'adesione al CBP era il 15 ottobre 2024.

¹¹ *Cfr.* l'art.1 del D.L. 167/2024, in corso di conversione in legge che, con molta probabilità, verrà fatto confluire, come emendamento, nel DL 155/2024 – cd "decreto economico-fiscale", il cui disegno di legge di conversione è attualmente in discussione in Commissione Bilancio del Senato (DDL 1274/S).

¹² *Cfr.* art.9, co. 3, D.Lgs 13/2024, come modificato dal D.lgs 108/2024.

¹³ Il medesimo Provvedimento ha approvato anche i nuovi Modello ISA 2024, utilizzabili per il periodo d'imposta 2023, ivi compreso il Modello revisionato DG69U per il settore delle costruzioni.

Entrate. Una volta così **definiti gli importi del CPB**, il **contribuente** può **procedere all'accettazione della proposta di concordato**, barrando la casella corrispondente al rigo P10.

Si riporta a tal fine l'estratto del Modello CPB.

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P02 Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P03 Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
	Dati contabili
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Proposta CPB
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
Accettazione proposta CPB	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> Barrare la casella	

Tra l'altro, tenuto conto che il "Modello CPB" fa parte sia dei Modelli ISA, che della dichiarazione dei redditi, l'invio dello stesso andrà effettuato entro lo stesso termine per quest'ultima fissato al 31 ottobre 2024, relativamente al periodo d'imposta 2023.

Biennio 2024-2025 - Modalità di adesione tardiva al CPB entro il 12 dicembre 2024

Unicamente **per coloro che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine ordinario del 31 ottobre 2024**, è ancora possibile aderire al CPB entro il **12 dicembre 2024**, mediante la **presentazione di una dichiarazione integrativa** (art.2, co.8, DPR 322/1998), nella quale non potrà essere indicato un minor reddito imponibile, o un minor debito d'imposta, oppure un maggior credito rispetto a quanto riportato in quella già presentata entro fine ottobre.

Anche in questa ipotesi, per aderire alla proposta di concordato, unitamente alla dichiarazione integrativa occorre compilare e trasmettere anche il "Modello CPB" (cfr. il paragrafo precedente), barrando la casella corrispondente al rigo P10 ("Accettazione proposta di concordato").

EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)

Accettando la proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024-2025, **l'impresa si impegna:**

- **a dichiarare sia gli importi effettivi, sia gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP** dei 2 periodi d'imposta a cui si riferisce l'accordo con il Fisco (art.12 e C.M. 18/E/2024).

Restano fermi, infatti, anche per i periodi d'imposta oggetto di concordato, gli ordinari

obblighi contabili e dichiarativi, nonché la presentazione dei modelli ISA (per cui, per i periodi 2024-2025, le imprese che aderiscono al concordato preventivo devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le rispettive scadenze).

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per le somme non versate, ferma restando l'applicabilità del cd. "ravvedimento operoso" (di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997);

- **a versare le imposte sul reddito e l'IRAP calcolate sulle rispettive basi imponibili concordate** (art.16);

OPPURE

- **può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, e relative addizionali¹⁴** (non anche dell'IRAP).

Questa è calcolata sulla differenza tra il reddito proposto ed il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato (ad es. per il 2024, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024 e quello dichiarato nel 2023).

Sul punto, in **risposta ad una Faq** contenuta nella C.M. 18/E/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **calcolo del differenziale** assoggettabile ad **imposta sostitutiva** è rappresentato dalla **differenza tra i seguenti valori** presenti nel modello CPB 2024/2025:

- **rigo P06** del Modello CPB (reddito d'impresa concordato 2024);
- **rigo P04** del Modello CPB (reddito d'impresa 2023).

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono distinte a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025).

In particolare, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:**

- **10%**, per i soggetti con punteggio **ISA pari o superiore ad 8**;
- **12%**, per i soggetti con **punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8**;
- **15%**, per i soggetti con **punteggio ISA inferiore a 6**.

Al riguardo, in risposta ad un'ulteriore Faq¹⁵, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere **effettuata** anche per **uno solo dei due periodi d'imposta** oggetto di concordato.

In caso di esercizio dell'opzione, quindi, sull'ammontare di reddito concordato:

- sino a concorrenza dell'importo di reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di adesione (es. 2023 per il concordato nel biennio

¹⁴ Cfr. il nuovo art.20-bis del D.Lgs. 13/2024, introdotto dall'art.4, co.1, lett./, del D.Lgs. 108/2024.

¹⁵ Cfr. la Faq n.2 aggiornata all'8 ottobre 2024, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

2024-2025) continueranno ad applicarsi le imposte sui redditi e l'IRAP con le aliquote ordinariamente previste¹⁶;

- sull'ammontare eccedente quello dichiarato nell'esercizio precedente a quello di adesione (es. reddito concordato nel 2024 eccedente rispetto all'ammontare di reddito dichiarato nel 2023), si applicherà l'imposta sostitutiva con le suddette aliquote differenziate in base al punteggio ISA.

Nell'ipotesi di rinnovo del concordato, come parametro di calcolo per individuare l'eccedenza di reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva, si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo (ad es. 2025 in caso di rinnovo del concordato per il 2026 e 2027).

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza (ad es. 2024 o 2025).

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (C.M. 18/E/2024)

PERIODO D'IMPOSTA 2023					
punteggio ISA 8,5					
reddito d'impresa dichiarato	38.000 euro				
reddito netto*	36.200 euro				
<i>*E' il reddito assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante, sul quale l'AdE propone il reddito oggetto di concordato per ciascuno dei periodi d'imposta (2024 e 2025)</i>					
CPB - PERIODO D'IMPOSTA 2024					
reddito proposto	37.600 euro	differenziale sul reddito netto	1.400 euro (37.600 – 36.200)	imposta sostitutiva IRPEF/IRES con aliquota al 10% (ISA 8,5)	140 euro
CPB - PERIODO D'IMPOSTA 2025					
reddito proposto	39.390 euro	differenziale sul reddito netto	3.190 euro (39.390 – 36.200)	imposta sostitutiva IRPEF/IRES con aliquota al 10% (ISA 8,5)	319 euro

¹⁶ Ai fini IRPEF, le aliquote, applicate per scaglioni di reddito, vanno dal 23% al 43% (cfr. art.11 D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, per il solo 2024, si applicano le aliquote del 23% (per redditi fino a 28.000 euro), 35% (per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro), e 43% (per redditi superiori a 50.000 euro - cfr. art. 1 D.Lgs. 216/2023). L'aliquota IRES è invece pari al 24% (art.77 del medesimo TUIR), mentre l'aliquota IRAP è pari al 3,9%, con possibilità di variazione per le regioni fino ad un massimo dello 0,92%, differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (cfr. art. 16 D.Lgs. 446/1997).

In entrambi i casi (quindi, sia in caso di tassazione ordinaria che di opzione per la tassazione sostitutiva), **eventuali maggiori o minori redditi effettivi** che dovessero emergere nel biennio cui si applica il concordato **rispetto agli importi nello stesso definiti, non rilevano ai fini IRPEF/IRES o IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Resta fermo che l'impresa può versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se questo è superiore a quello concordato** (art.19).

Il **concordato non ha invece alcuna rilevanza per l'applicazione dell'IVA**, che dovrà quindi avvenire in base alle ordinarie regole di cui al D.P.R. 633/1972 (*cf.* art.18 del D.Lgs. 13/2024, come confermato anche dalla C.M. 18/E/2024).

Inoltre, per coloro che accedono a questo istituto si rende **applicabile il sistema di premialità già previsto ai fini ISA**, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA¹⁷:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative¹⁸;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici¹⁹;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA²⁰;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo²¹.

In **tema di accertamento**, viene poi previsto che, **per i periodi oggetto del concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti** di cui all'art.39 del DPR 600/1973, salva l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non accerti l'esistenza di cause di decadenza dal concordato medesimo (art.34 D.Lgs. 13/2024).

Sul tema, con una disposizione introdotta in fase di conversione in legge del D.L. 113/2024 (D.L. omnibus), per i medesimi soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, è stata disposta la **proroga al 31 dicembre 2025** dei termini di decadenza per le **verifiche** ai fini **IVA** e delle **imposte sui redditi** che scadono al **31 dicembre 2024**²².

Infine, viene previsto (art.35) che, anche in caso di adesione al concordato, qualora disposizioni normative facciano riferimento a requisiti reddituali per la concessione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche non tributari, si debba considerare il reddito effettivamente

¹⁷ Ai sensi dell'art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

¹⁸ Di cui all'art. 30 della legge 724/1994.

¹⁹ Di cui all'art. 39, co. 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972.

²⁰ Previsti dall'art. 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

²¹ Di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/1973.

²² *Cfr.* gli artt.43 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e 57 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, nonché l'art.2-quater, co.14, del D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024.

dichiarato e non quello concordato. Lo stesso principio vale anche ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159).

Determinazione degli acconti (art.20)

Anche gli acconti, ai fini delle imposte sul reddito ed IRAP sono calcolati, rispettivamente, sulla base del reddito e del valore della produzione concordati con il Fisco, con alcune particolarità per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (art.20)²³.

In particolare, per il **primo anno di adesione al concordato**, la misura degli **acconti** dovuti è **così determinata**:

- a) **se l'acconto delle imposte sui redditi è calcolato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il periodo precedente (nello stesso esempio, 2023), rettificato secondo le specifiche disposizioni del D.Lgs. 13/2024 (ad es. escludendo le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti);**

In merito, in risposta ad una FAQ pubblicata sul proprio sito internet, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la citata maggiorazione opera anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti relativi alle imposte sui redditi relativi al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria²⁴;

- b) **se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente (nello stesso esempio, 2023), sempre rettificato secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 13/2024);**

In entrambi i casi, le maggiorazioni devono essere versate entro il 2 dicembre, termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto;

- c) **se l'acconto è determinato sulla base dell'IRPEF/IRES ed IRAP relative al periodo d'imposta in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (con scadenza 2 dicembre 2024).**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata C.M. 18/E/2024, in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo

²³ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.i, del D.Lgs. 108/2024, integrativo della disciplina del concordato preventivo biennale. Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è scaduto il 31 luglio scorso, mentre il versamento del secondo acconto è fissato al 2 dicembre 2024.

²⁴ Cfr. la Faq n.1 aggiornata all'8 ottobre 2024.

principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Con la **Risoluzione n.48/E/2024** l’Agenzia delle Entrate ha istituito i **seguenti codici tributo** per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell’acconto delle imposte a seguito dell’accesso al concordato preventivo biennale.

- “**4068**” denominato “*CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024*”;
- “**4069**” denominato “*CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024*”;
- “**4070**” denominato “*CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024*”;
- “**4071**” denominato “*CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024*”.

CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)

L’art.19, co.2, del D.Lgs. 13/2024 prevede un’ipotesi particolare di **cessazione** degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d’impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Viene, infatti, previsto che il concordato medesimo cessa la sua efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui, in presenza di **circostanze eccezionali** da definire con specifico decreto del MEF, vengano **conseguiti minori redditi, o minori valori della produzione netta, eccedenti il 30% di quelli oggetto di concordato**²⁵.

A tal fine, è stato emanato il **DM 14 giugno 2024** che, all’art.4, ha elencato le seguenti cause eccezionali che determinano la cessazione degli effetti dell’accordo a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano i minori redditi effettivi:

- A.** eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett c), e 24, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- B.** altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso,
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo,
 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività,
 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- C.** liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

²⁵ A tal fine, la soglia originariamente pari al 50% è stata così modificata dall’art.4, co.1, lett.h, del D.Lgs. 108/2024.

D. cessione in affitto dell'unica azienda;

E. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

F. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Più in generale, viene poi previsto che il concordato cessa i propri effetti se nel periodo d'imposta il contribuente termina la propria attività, ovvero la modifica nel biennio oggetto di concordato, ad eccezione dell'ipotesi in cui anche per la nuova attività si applichi lo stesso ISA, o ancora se aderisca al regime forfetario, o se la società è interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o modifica della compagine sociale (art.21)²⁶.

Inoltre, l'art.22 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le diverse ipotesi di **decadenza** dal concordato preventivo, delle quali le principali riguardano:

- l'accertamento, riferito al biennio in cui opera il concordato, di attività non dichiarate o l'inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- a seguito della verifica automatica, l'omesso versamento delle somme dovute ai fini del concordato preventivo;
- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, quali, ad esempio, quelle che integrano reati tributari (ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 74/2000), relative al biennio oggetto di concordato;
- la comunicazione inesatta, ovvero incompleta, dei dati rilevanti ai fini dell'ISA, che determini un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Inoltre, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti²⁷.

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” PER I PERIODI D’IMPOSTA COMPRESI TRA IL 2018 ED IL 2022

Per i **soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale** è stata prevista una **forma di “ravvedimento speciale”**, su opzione, relativamente ad **uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2018 e il 2022**, mediante il **pagamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un'imposta sostitutiva dell'IRAP²⁸.

Al riguardo, **dallo scorso 14 ottobre 2024, nei casseti fiscali delle imprese è stata inserita la nuova funzionalità con i dati e le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva** per accedere al

²⁶ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.m, D.Lgs. 108/2024.

²⁷ Cfr. l'art.22, co.3-bis, introdotto dall'art.4, co.1, lett.n, del D.Lgs. 108/2024.

²⁸ Cfr. l'art.2-quater del D.L. 113/2024, convertito nella legge 143/2024 - D.L. omnibus.

ravvedimento speciale, **corredata da una “Guida alla lettura”**, come strumento di ausilio ai professionisti che assistono le imprese in tale operazione.

I **termini e le modalità di comunicazione delle opzioni** per il **ravvedimento speciale** verranno **stabiliti** da un **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato**.

Nell’ipotesi di adesione tardiva al CPB entro il **12 dicembre 2024**, l’eventuale opzione per il **“ravvedimento speciale”** si considera comunque avvenuta entro il **31 ottobre 2024 (cfr. l’art.1 del D.L. 167/2024)**.

Base imponibile ed aliquote

Vengono **definite** sia le **modalità di calcolo della base imponibile** per l’applicazione delle imposte sostitutive, sia le **aliquote** delle stesse.

In particolare, la **base imponibile dell’imposta sostitutiva** è costituita, **sia ai fini dell’IRPEF/IRES, sia dell’IRAP**, dalla **differenza fra il reddito d’impresa (o del valore della produzione netta) già dichiarato per ciascuna annualità all’ 8 ottobre 2024** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. omnibus) **e il medesimo valore aumentato del:**

- a) **5%** per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) **10%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10**;
- c) **20%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8**;
- d) **30%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6**;
- e) **40%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4**;
- f) **50%** per i soggetti con **punteggio ISA inferiore a 3**.

Per le **annualità 2018, 2019 e 2022**, l’**aliquota dell’imposta sostitutiva** è:

➤ **per l’IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:**

- **10%**, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è pari o superiore a 8;
- **12%**, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **15%**, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è inferiore a 6.

➤ **per l’IRAP pari al:**

- **3,9%**.

Invece, per le **annualità 2020 e 2021**, tenuto conto della pandemia da Covid-19, l’**importo delle imposte sostitutive** dovute, calcolate con le modalità sopra illustrate, è **diminuito del 30%**, per cui le aliquote sono:

➤ **per l’IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:**

- **7%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
- **8,4%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **10,5%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.

➤ **per l'IRAP pari al:**

➤ **2,73%.**

“Ravvedimento speciale” 2018-2022 per i soggetti con causa di esclusione ISA

La possibilità di usufruire di tale “ravvedimento speciale” anche ai soggetti ISA che, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022²⁹:

- hanno dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli ISA** a causa della diffusione della pandemia da COVID-19,

ovvero

- che hanno **operato in condizioni di non normale svolgimento dell'attività.**

In tali fattispecie, l'**imposta sostitutiva** da versare per perfezionare il ravvedimento andrà **determinata come segue:**

- la **base imponibile** è pari alla **differenza** tra il **reddito d'impresa** già dichiarato (o il valore della produzione netta ai fini IRAP) negli anni oggetto del ravvedimento medesimo e il **valore dello stesso incrementato** nella misura del **25%**;
- l'**imposta sostitutiva** delle **imposte sui redditi** e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota del **12,5%**, mentre l'**imposta sostitutiva dell'IRAP** è calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota del **3,9%**.

Al pari di quanto previsto per i soggetti che applicano gli ISA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

Esercizio dell'opzione ed effetti

L'**opzione** per il **ravvedimento speciale** può essere **effettuata** anche **solo per alcune annualità**³⁰, e l'ammontare della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può essere inferiore, per ciascuna annualità, a 1.000 euro³¹.

Il **versamento** delle imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP) riferite a ciascuna annualità oggetto dell'opzione è effettuato, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione entro il 31

²⁹ Cfr. l'art. 7 del D.L. 155/2024 (cd. D.L. Fiscale), in corso di conversione in legge.

³⁰ Circa l'ambito applicativo, il medesimo D.L. 113/2024 precisa che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato, con periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il ravvedimento speciale si applica con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascuna annualità per la quale è stata esercitata l'opzione.

³¹ Un'analoga disposizione non è, invece, prevista ai fini dell'imposta sostitutiva dell'IRAP, che può essere quindi anche inferiore a 1.000 euro per singola annualità.

marzo 2025, ovvero in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (aumentare degli interessi legali).

In caso di pagamento rateale, **l'opzione**, per ciascuna annualità, **si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate**.

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con la **Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024** sono stati, poi, individuati i seguenti codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive:

- **"4074"** denominato *"CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024"*;
- **"4075"** denominato *"CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024"*;
- **"4076"** denominato *"CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024"*.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti **"1668"**, in caso di utilizzo dei codici tributo **"4074"** e **"4075"**, e **"3805"**, in caso di utilizzo del codice **"4076"**.

Viene, altresì, previsto che **il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento in un'unica soluzione**, o della **prima rata delle imposte sostitutive** avviene **dopo** la **notifica** di processi verbali di constatazione – PVC, o schemi di atti di accertamento per i quali opera il contraddittorio con il contribuente³², ovvero atti di recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, nell'ipotesi di **versamento delle imposte sostitutive in un'unica rata**, ovvero qualora sia in corso il **pagamento rateale e questo sia regolare**, sono **esclusi gli accertamenti** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA³³, **salvo** che si verifichino i **seguenti casi**:

- **decadenza dal concordato** preventivo biennale;
- **applicazione** nei confronti del contribuente di una **misura cautelare**, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei reati in tema di imposte sui redditi ed IVA³⁴;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per **decadenza dalla rateazione**.

Decadenza dal "ravvedimento speciale"

Si **decade**, invece, dal beneficio, con riferimento alla singola annualità per la quale si è optato per il **ravvedimento**, in caso di **mancato pagamento di una delle rate delle imposte**

³² Ai sensi dell'art.6-bis, co.1, della legge 212/2000.

³³ Ai sensi, rispettivamente, dell'art.39 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi (accertamenti analitico, analitico-induttivo ed induttivo) e dell'art.54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA (accertamento analitico-induttivo, basato sulle risultanze, dati e notizie in merito alle operazioni di cessione/acquisto di beni, o sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti).

³⁴ Ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

sostitutive, ovvero se nei confronti del contribuente viene **applicata una misura cautelare**, ovvero è stato notificato un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei reati in tema di imposte sui redditi ed IVA.

Nell'ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, restano validi i versamenti effettuati, non è ammesso il rimborso delle imposte già versate e restano possibili gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Proroga dei termini di decadenza per le verifiche fiscali

Per i soggetti ISA che optano per il ravvedimento speciale per una o più annualità i termini di decadenza dell'accertamento ai fini IVA e delle imposte sul reddito³⁵ vengono prorogati al 31 dicembre 2027.

SANZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O AL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"

Vengono, inoltre, ridotte della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative³⁶ riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale.

In particolare, la riduzione delle soglie opera in caso di mancata adesione alla proposta di concordato da parte del contribuente, di decadenza dallo stesso, ovvero nell'ipotesi di mancata adesione, o di decadenza dal "ravvedimento speciale" per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.

Le sanzioni accessorie cui si riferisce la norma sono³⁷:

- a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
- d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

³⁵ Cfr. l'art.2-*quater*, co.14, del D.L. 113/2024. Sono, quindi, prorogati al 31 dicembre 2027 i termini per l'accertamento di cui all'art.43 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e all'art.57 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, entrambi riferiti sia all'ipotesi di presentazione della dichiarazione, sia di omissione della stessa/dichiarazione nulla.

³⁶ Cfr. l'art.21 del D.Lgs. 472/1997 e art.12 del D.Lgs. 471/1997. Si tratta delle sanzioni che vengono erogate a seguito degli accertamenti ammessi in conformità all'art.34, co.2, del D.Lgs. 13/2024 in tema di concordato preventivo biennale, il quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

³⁷ Art.21 D.Lgs. 472/1997.

La riduzione alla metà delle soglie previste dall'art.12 del D.Lgs. 471/1997 per l'applicazione delle suddette sanzioni accessorie comporta che queste ultime saranno applicabili, per un periodo da 3 a 6 mesi, in presenza di irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro (anziché 50.000 euro), ovvero per un periodo fino a 12 mesi in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa superiore a 50.000 euro (anziché 100.000 euro).